

Cigs e sanzione per mancata rotazione

*Sul sito del **Ministero del Lavoro** il **31 Maggio 2016** è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale n. 94956 del 10 Marzo 2016**, con il quale è stata data attuazione all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015.*

Il provvedimento, che sarà operativo dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che doveva essere emanato entro il 23 Novembre 2015, definisce l'incremento del contributo addizionale nell'ipotesi di mancata effettuazione della rotazione dei lavoratori interessati durante il trattamento di CIGS.

.....

Con il decreto in oggetto, aumenta il contributo addizionale per i datori di lavoro che non garantiscono la rotazione del personale sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria - CIGS.

Esso prevede, in capo al datore di lavoro e a titolo di sanzione, l'aumento di un punto percentuale del contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Come noto, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale (art. 5, d.lgs. n. 148/2015), in misura pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite predetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Il citato contributo non è tuttavia dovuto:

- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
- dalle imprese commissariate, per le quali peraltro la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono, a decorrere dal 1° gennaio

2016, al trattamento di cassa integrazione per le causali previste dal d.lgs. n. 148/2015.

Se a seguito di visita degli organi di vigilanza della Direzione territoriale del Lavoro disposta anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, venga accertato che l'imprenditore non ha attuato la rotazione concordata nell'esame congiunto o prevista nella istanza di concessione, il contributo addizionale fissato dall'art. 5 (9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, a seconda del periodo, all'interno del quinquennio mobile, per il quale è stato richiesto l'intervento), viene aumentato dell' 1%, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e con riguardo al periodo nel quale è stata accertata la violazione.

Il verbale viene trasmesso all'INPS, competente per territorio, che provvede alla applicazione della sanzione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)